



*Prefettura di Torino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Prot. 2009002788/AREA II

Torino, 17 aprile 2009

Al Signor Presidente  
dell'Ufficio Elettorale Centrale  
presso la Corte di Appello di  
**TORINO**

Al Signor Presidente  
della Giunta Regionale del Piemonte  
**TORINO**

Al Signor Presidente  
dell'Amministrazione Provinciale di  
**TORINO**

Ai Signori Sindaci  
e Commissari Straordinari  
dei Comuni della Provincia  
**LORO SEDI**

Ai Signori Segretari Comunali  
dei Comuni della Provincia  
**LORO SEDI**

Ai Signori Presidenti delle Commissioni  
e Sottocommissioni Elettorali Circondariali  
**LORO SEDI**

e, p.c.

Al Signor Questore di  
**TORINO**

Al Signor Comandante Provinciale  
dell'Arma dei Carabinieri  
**TORINO**

Al Signor Comandante Provinciale  
Guardia di Finanza  
**TORINO**



*Prefettura di Torino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Ai Signori Segretari dei Partiti  
e Movimenti Politici  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009.  
Propaganda elettorale e comunicazione politica.**

Si trasmette in allegato la circolare n. 16/2009 datata 15 aprile 2009 del Ministero dell'Interno concernente l'oggetto, con preghiera di attenersi alle disposizioni in essa contenute provvedendo agli adempimenti di competenza con la massima precisione e tempestività.

IL PREFETTO  
(Padoin)

FF/



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE n. 16 / 2009

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

TRENTO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
SERVIZI DI PREFETTURA

AOSTA

e, per conoscenza

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,  
AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA - SERVIZIO ELETTORALE

UDINE

ALLA REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI  
E DELLE AUTONOMIE LOCALI  
DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI - SERVIZIO 11 – ELETTORALE

PALERMO

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO ELETTORALE

CAGLIARI

Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed  
elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009.  
Propaganda elettorale e comunicazione politica.

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali indicate in oggetto, si reputa opportuno richiamare sinteticamente i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale rammentandosi che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 3/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2009, ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali, si considera giorno della votazione quello di domenica.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

## INDICE

- 1) *Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione*
- 2) *Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale*
- 3) *Inizio della propaganda e riunioni elettorali; divieto di alcune forme di propaganda*
- 4) *Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili*
- 5) *Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno*
- 6) *Uso di locali comunali*
- 7) *Agevolazioni postali e fiscali*
- 8) *Parità di accesso ai mezzi d'informazione durante la campagna elettorale*
- 9) *Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazione di voto da parte di istituti demoscopici*
- 10) *Inizio del divieto di propaganda*
- 11) *Assenze dal servizio per la partecipazione alla campagna elettorale dei lavoratori dipendenti candidati alle consultazioni.*

\*\*\*

- 1) ***Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione (art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)***

Si rammenta che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere *attività di comunicazione* ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda al di fuori



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

### DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo del divieto, è da ritenersi che, sebbene la norma sia inserita nel corpo di disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione, essa trovi applicazione per tutte le forme di comunicazione e non solo per quelle realizzate attraverso i mezzi radiotelevisivi e la stampa.

L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 sembra nascere dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione. In tale senso vanno letti, a parere di quest'ufficio, i riferimenti a "forme impersonali" ed alla "indispensabilità" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie.

In tale contesto normativo sono certamente consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

#### **2) Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130 )**

Le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 5 maggio a giovedì 7 maggio 2009), dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data – gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste o gruppi di candidati, nonché di coloro che, pur non partecipando direttamente alla competizione, avranno fatto pervenire, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro lunedì 4 maggio 2009), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di tali liste o gruppi di candidati.

Si rammenta che le istanze stesse, preannunciate previamente per via telegrafica ai comuni dai "fiancheggiatori", sono da considerarsi pervenute in tempo utile allorquando, prima che la giunta comunale si sia pronunciata al riguardo, le medesime istanze siano state confermate (anche via fax) con la sottoscrizione autografa o l'originale delle stesse sia presentato ai comuni con sottoscrizione autografa.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Le giunte municipali dovranno provvedere all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi – distintamente per ciascuna elezione - alle liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle candidature.

Affinché gli interessati siano posti in grado di eseguire le affissioni quanto prima, gli organi preposti all'esame delle candidature per le elezioni amministrative - Uffici elettorali centrali per le elezioni provinciali e Commissioni elettorali circondariali per quelle comunali - dovranno comunicare immediatamente le proprie decisioni, oltre che alle Prefetture-U.T.G. competenti, contestualmente anche ai sindaci dei comuni interessati, al fine di consentire alle giunte comunali di assegnare prontamente gli spazi predetti per l'inizio delle affissioni di propaganda.

Per quanto riguarda le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, non appena gli Uffici elettorali circoscrizionali – a seguito delle decisioni dell'Ufficio elettorale nazionale sugli eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere – avranno comunicato a codeste Prefetture-UTG, anche ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di voto, le liste definitivamente ammesse con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine, tali dati, a cura delle SS.LL., dovranno essere comunicati immediatamente ai comuni delle rispettive province, per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale da parte delle Giunte comunali.

### **3) Inizio della propaganda e riunioni elettorali; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130)**

**Dal 30° giorno antecedente quello della votazione**, e quindi da venerdì 8 maggio 2009, ai sensi dell'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

### **4) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili**

Alla luce del combinato disposto di cui all'art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130 ed all'articolo 49, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, qualora la propaganda elettorale venga effettuata mediante



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

altoparlante installato su mezzi mobili, essa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.

Nel caso in cui, invece, la propaganda medesima si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui i comuni stessi sono compresi.

### 5) *Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno*

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno – ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le predette consultazioni – purchè attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

### 6) *Uso di locali comunali (artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993 n. 515)*

Si ricorda che, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

### 7) *Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17, 18 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n.515)*

Come noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.

Al riguardo, sul sito [www.poste.it](http://www.poste.it), potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.

Si rammenta, altresì, che nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

## **8) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n.28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi relativi ai provvedimenti che saranno emanati dai competenti Organi di indirizzo e di vigilanza a ciò preposti.

## **9) Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici**

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 23 maggio 2009, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000 n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 22 di domenica 7 giugno 2009), purchè in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

## **10) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212)**

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 6 giugno 2009 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

### **11) Assenze dal servizio per la partecipazione alla campagna elettorale dei lavoratori dipendenti candidati alle consultazioni.**

Si coglie l'occasione per rammentare che ai lavoratori dipendenti da enti pubblici, o da privati datori di lavoro, candidati alle elezioni del Parlamento europeo, spetta, su loro richiesta, in conformità alla previsione normativa di cui all'articolo 52 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il collocamento in aspettativa non retribuita fino al giorno della votazione.

\* \* \*

Si pregano le SS.LL. di richiamare il contenuto della presente ai presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali, degli uffici elettorali centrali, delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, ai sindaci dei comuni, ai segretari comunali, alle autorità locali di pubblica sicurezza, alle pubbliche amministrazioni in sede locale, ai rappresentanti dei partiti e movimenti politici nonché agli organi di stampa e alle emittenti radiotelevisive locali, relativamente ai profili di rispettiva competenza o interesse.

Per la provincia di l'Aquila, in relazione ai punti 2 e 6 della presente circolare, atteso il perdurante stato di emergenza, deve ritenersi che i termini di detti adempimenti siano ordinatori e che le modalità di esecuzione dei medesimi possano essere disposte con la necessaria flessibilità secondo quanto possibile.

Si resta in attesa di un cortese cenno di ricevuta e di assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Guglielman)